



**Comune di Scicli**  
(Provincia di Ragusa)  
SETTORE LL.PP. e URBANISTICA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO SETTORE

N° 52

Del 13/05/2013

**OGGETTO:** Domanda di definizione illecito edilizio ex L. 326/03 - P.E. 15 Trovato Triestina Ivana nata a Scicli il 01/03/1968 ed ivi residente in Via Dalia n. 17.-  
Non ammissibilità a sanatoria

**IL CAPO SETTORE**

**-Vista** la domanda di definizione illecito edilizio acquisito al prot. gen. N. 4440 del 17/02/2004, fascicolo n. 15, presentata dalla signora Trovato Triestina Ivana, quale comproprietaria, nata a Scicli il 01/03/1968 ed ivi residente in Via Marettimo s. n. c.;

**-Vista** la relazione tecnica datata 9 maggio 2013 dalla quale si rileva:

Vista la domanda di definizione illecito edilizio acquisito al prot. gen. N. 4440 del 17/02/2004, fascicolo n. 15, presentata dalla signora Trovato Triestina Ivana, quale comproprietaria, nata a Scicli il 01/03/1968 ed ivi residente in Via Dalia n. 17;

L'abuso eseguito in Via Marittimo, consistente in un piano battuto alto m. 0,50 delle dimensioni di m. 9,00 x 12,70, con sovrastante immobile per civile abitazione realizzato in muratura delle dimensioni di m. 7,55 x 8,05, copertura con struttura portante in legno, tavolato e manto di copertura in tegole tipo coppo siciliano alto alla gronda m. 3,10 ed al colmo m. 4,10; in aderenza sul lato nord realizzazione di una tettoia coperta su paletti in cemento precompresso, delle dimensioni di m. 7,55 x 4,00 travi in legno, tavole e sovrastanti tegole, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 118, particella 864 sub 1, sanzionato con Ordinanza di demolizione n. 230 R.O. del 09/07/2002.-

L'immobile realizzato in assenza di concessione edilizia, nella Variante Generale al vigente P. R. G., approvato con D. Dir n. 168/DRU del 12.04.2002 ricade in zona agricola E6, in area assoggettata a "Vincolo Difesa Fascia Costiera" (m. 300 dalla battigia legge n. 431 dell'8/08/1985) ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.° 42, art. 142 lett. a), fascia profonda m. 300 dalla battigia, il fabbricato non risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche previste dall'art. 35. E6, comma 5.2 delle N. T. A. in particolare supera il volume consentito e la superficie del lotto è inferiore alla superficie minima di intervento, pertanto l'abuso sostanziale viene inquadrato nella tipologia 1, non ammissibile a sanatoria, poiché l'art. 32 comma 27, lett. d) della Legge 326/03 impone la conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, qualora l'opera abusiva sia stata realizzata successivamente all'imposizione del vincolo.-

Con atto di compravendita del 17 gennaio 2000 i signori coniugi Campailla Guglielmo nato a Scicli (RG) 15/12/1959 (C.F. CMP GLL 59T15 I535Y) e Trovato Triestina Ivana nata a Scicli (RG) 1/03/1968 entrambi residenti in Via Dalia n. 17, acquistarono uno stacco di terreno agricolo in C/da Bruca di catastali mq. 741, ma di reali mq. 857 riportato in Catasto Terreni al Foglio 118 particella 651, pertanto si propone l'adozione del provvedimento di non ammissibilità a sanatoria.-

- **Ritenuto**, per quanto sopra specificato, la superiore domanda di definizione illecito edilizio, presentata ai sensi della legge 326/03 dalla ditta Trovato Triestina Ivana, nata a Scicli il 01/03/1968, ed ivi residente in Via Dalia n. 17, non ammissibile a sanatoria;
- **Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;
- **Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

**1)-** Di non ammettere a sanatoria la istanza presentata ai sensi della Legge 326/03 dalla ditta Trovato Triestina Ivana, nata a Scicli il 01/03/1968 ed ivi residente in Via Dalia n. 17, in data 17/02/2004 acquisita al N/s prot. gen. N. 4440, fascicolo n. 15, riguardante il fabbricato per civile abitazione realizzato a Bruca, posto in Via Marettimo s. n. c., non risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche previste dall'art. 35. E6, comma 5.2 delle N. T. A. in particolare supera il volume consentito e la superficie del lotto è inferiore alla superficie minima di intervento, pertanto l'abuso sostanziale inquadrato nella tipologia 1 realizzato in epoca successiva all'imposizione del "Vincolo Difesa Fascia Costiera" (m. 300 dalla battaglia legge n. 431 dell'8/08/1985), l'intervento contrasta con l'art. 32, comma 27, lett. d), Legge 24/11/2003 n° 326, il quale recita che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi dei beni ambientali e paesaggistici e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

**2)-** Informare, ai sensi e per effetti dell'art. 3 comma 4 e art. 9 comma 2 della L. R. del 30/04/1991 n.° 10, che:

- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.
- L'Ufficio Comunale preposto all'istruttorio della pratica ed ove è possibile prendere visione degli atti, è Settore LL.PP. e Urbanistica, Servizio Repressione Abusivismo Edilizio e Sanatoria;

**3)-** Notificare la presente ai coniugi Campailla Guglielmo e Trovato Triestina Ivana, nati a Scicli rispettivamente il 15/12/1959 e il 01/03/1968, entrambi ivi residente in Via Dalia n. 17, dando contestuale avviso dei termini di impugnativa e dell'Ufficio delegato alla trattazione del procedimento;

**4)-** Comunicare che la notifica ovvero la ricevuta a mezzo servizio postale, costituisce, ad ogni effetto di legge, comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 L. R. 10/1991, preordinato all'adozione dei conseguenziali atti sanzionatori;

**5)-** Trasmettere la presente al Responsabile del procedimento per le successive adempienze;

**6)-** Trasmettere copia della presente determinazione, in triplice originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, copia al Sindaco e all'Ufficio URP.-

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Geom. Rosario Liuzzo

**IL CAPO SETTORE  
LL.PP. e URBANISTICA**

F.to      Ing. Guglielmo Spanò